



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 104 DEL 19/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVI AD AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. (ART. 45 DEL D.LGS N. 36 DEL 31.03.2023)

L'anno 2024 addì 19 del mese di giugno alle ore 13:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Tra i componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza risultano presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione:

FUREGATO ANDREA	Sindaco	Presente
TAGLIAFERRI LAURA	Vice Sindaco	Presente
CASERINI STEFANO	Assessore	Assente
DEVECCHI MARIAROSA	Assessore	Presente
MILANESI FRANCESCO	Assessore	Presente
MINOJETTI MANUELA	Assessore	Presente
PIACENTINI SIMONE	Assessore	Presente
POZZOLI SIMONETTA	Assessore	Presente
SCOTTI GIANLUCA	Assessore	Presente

Assume la presidenza il Sindaco Andrea Furegato.

Assiste il Segretario Generale Diego Carlino.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, a firma del dirigente CARLINO DIEGO.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVI AD AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. (ART. 45 DEL D.LGS N. 36 DEL 31.03.2023)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione:

- di Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2024 avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024-2025-2026 "
- di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2024 avente ad oggetto : "Approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2025-2026"
- di Giunta Comunale n. 42 del 13.03.2024 avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione - esercizio finanziario 2024-2025-2026"
- di giunta Comunale n. 52 del 29.03.2024 avente ad oggetto “ Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026”

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
- a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001 le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

Preso atto che il decreto legislativo numero 36 del 31 marzo 2023 ha previsto, all'articolo 45, una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente di cui all'articolo 113 dell'abrogando decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e che si rende pertanto necessario, in attuazione della predetta nuova disciplina, adottare un nuovo regolamento che sostituisca quello previgente e che miri a conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività dei dipendenti comunali;

Richiamati:

- l'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL), il quale recita: *“E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;*

Rilevata quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Vista la proposta di “*Regolamento comunale per la disciplina degli incentivi per attività tecniche relativi al affidamenti di lavori, servizi e forniture*” redatta ai sensi dei sopra citati commi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ritenuta la stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

Considerato che è stato disposto l’invio alle Rappresentanze Sindacali dello schema del regolamento, oggetto di approvazione con il presente atto (nota agli atti dell’ufficio – prot. 33358 del 24.05.2024), successivamente condiviso al tavolo sindacale del 06.06.2024;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per l’approvazione dello schema di regolamento de quo;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

Visti:

- il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
- decreto legislativo numero 36 del 31 marzo 2023;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il nuovo “*Regolamento comunale per la disciplina degli incentivi per attività tecniche relativi al affidamenti di lavori, servizi e forniture*” ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo numero 36 del 31 marzo 2023 il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di dare atto che il regolamento trova applicazione per gli affidamenti successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo 36/2023 (avvio della procedura successiva al 1° luglio 2023) a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state debitamente accantonate. Per le procedure avviate in data antecedente, continuerà ad applicarsi il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche in attuazione dell’art. 113 “incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56”, approvato con delibera di Giunta comunale n. 70 del 13/05/2021.
4. di trasmettere il presente provvedimento alle Rappresentanze Sindacali e alle RSU;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di darvi attuazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale
CARLINO DIEGO
con firma digitale



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE RELATIVI
AD AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(approvato con delibera di Giunta comunale n. ____ del ____.
In vigore dal _____)



CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".



CAPO I Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;



- collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, come quantificato nella determinazione di liquidazione, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.



Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) servizi o forniture nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione;
 - c) lavori di importo inferiore a 20 mila euro iva esclusa;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella misura definita nella specifica Convenzione e comunque non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - software per progettazione e contabilizzazione lavori.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;



- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare con la seguente formula:

$$P = \frac{K + Z}{2}$$

- dove P è la percentuale risultante;
- dove K è il coefficiente, inversamente proporzionale, rapportato all'entità (ammontare a base di gara) secondo la seguente tabella:

IMPORTO fino alla cui concorrenza si applica l'aliquota		COEFFICIENTE
Sino a 150.00,00 €*	K=	2,00
Da 150.001€ fino alla soglia comunitaria		1,80
Oltre la soglia comunitaria		1,60

- mentre Z è il coefficiente, direttamente proporzionale, rapportato alla complessità ed è correlato ai seguenti fattori, suddivisi in due gruppi principali:
 - vincoli storico-ambientali, paesaggistici ed architettonici; vincoli idrogeologici, idraulici, sismici e geologici, interferenze complesse con impianti tecnologici o infrastrutture, opere speciali;
 - interventi finalizzati al rispetto delle norme antincendio, di igiene, di sicurezza, acustiche, di risparmio energetico, interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche/accessibilità, espropri e/o acquisizioni bonarie, concessioni demaniali.

Z vale:

- 1,4 se sono assenti tutti i fattori di complessità,
 - 1,8 se è presente uno dei due gruppi,
 - 2,0 se sono presenti tutti i gruppi.
2. Per l'accertamento della presenza di un gruppo è sufficiente l'esistenza di un solo fattore di complessità.
 3. L'esistenza dei suddetti fattori di complessità è individuata e adeguatamente motivata dal R.U.P. in fase di definizione della quota di incentivo spettante (in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo). Qualora il R.U.P. non rivesta qualifica dirigenziale, è attestata dal Dirigente responsabile della struttura di riferimento.
 4. Il valore della somma da destinare al fondo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro da realizzare per le percentuali P individuata.
 5. Nel caso di appalti misti il coefficiente K viene definito considerando le soglie di cui alle tabelle riportate nel presente art. e al successivo art. 10, in funzione dell'importo di ciascuna categoria di prestazione (lavori, forniture, servizi).

**Art. 9*****Disciplina delle varianti***

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:
- 2.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	22%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7%
Redazione del progetto esecutivo	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	6%
Direzione dei lavori	13%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	5%
Totale	100%

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del



gruppo di lavoro.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in funzione dell'importo della prestazione:

$$P = K$$

- dove K è il coefficiente inversamente proporzionale che rappresenta l'entità (ammontare a base di gara) secondo la seguente tabella:

IMPORTO fino alla cui concorrenza si applica l'aliquota		COEFFICIENTE
Sino a 500.00,00 €	K=	2,00
Da 500.001 € fino alla soglia comunitaria		1,60

2. Nel caso di appalti misti il coefficiente K viene definito considerando le soglie di cui alle tabelle precedenti in funzione dell'importo di ciascuna categoria di prestazione (lavori, forniture, servizi).
3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	25%
Programmazione della spesa per investimenti	7%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8%
Redazione del progetto (livello unico)	7%



Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	16%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/ Verifica di conformità	7%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV **Norme comuni**

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nella relativa tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza. La trasmissione avverrà a cura dell'ufficio stipendi.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare,



all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, la relativa quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.-

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 5% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura percentuale dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 è consentito erogare anche ai dirigenti gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche per i progetti PNRR e PNC e limitatamente al periodo 2023-2026 secondo i criteri di riparto relativi alla funzione svolta.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata al c. 5.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.



4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Per i lavori la liquidazione dell'incentivo potrà essere assunta successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione anche parziali, proporzionalmente all'importo dei lavori collaudati o per i quali è stato emesso il relativo certificato di collaudo o regolare esecuzione.
3. Le somme non corrisposte vanno ad economia di bilancio e non possono essere reimpiegate.
4. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
5. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 19

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce su richiesta informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.



Art. 20 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo on line comunale.
2. Il regolamento trova applicazione per gli affidamenti successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 36/2023 (avvio della procedura successiva al 1° luglio 2023) a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state debitamente accantonate. Per le procedure avviate in data antecedente, continuerà ad applicarsi il "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche in attuazione dell'art. 113 "incentivi per funzioni tecniche" del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56", approvato con delibera di Giunta comunale n. 70 del 13/05/2021.



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comuneditodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVI AD AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. (ART. 45 DEL D.LGS N. 36 DEL 31.03.2023)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. **2691/2024**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Lodi, 19/06/2024

Sottoscritto dal Dirigente
CARLINO DIEGO
con firma digitale



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVI AD AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. (ART. 45 DEL D.LGS N. 36 DEL 31.03.2023)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. **2691 / 2024**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Lodi, 19/06/2024

**Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale**



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. **104** del **19/06/2024**, è pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

Pubblicazione n. .

Pubblicata dal 24/06/2024 al 09/07/2024

Lodi, 24/06/2024

**Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
CARLINO DIEGO
con firma digitale**